

Appalti di servizio, arriva la «rivoluzione»

Importante sentenza del giudice Flaim: senza discontinuità di mansioni i lavoratori passano in automatico al nuovo datore

di **Luca Petermaier**
TRENTINO

«Un impatto fortissimo su tutto il mondo degli appalti di servizio come mense, pulizie, biblioteche o portinerie universitarie».

Il segretario della Uiltucs trentino Walter Largher commenta così la sentenza del giudice del lavoro Giorgio Flaim che ha accolto il ricorso di cinque lavoratori (assistiti dal sindacato) contro la Serenissima Ristorazione, azienda subentrante nell'appalto della mensa ospedaliera di Mezzolombardo. La questione è spesso ricorrente negli appalti di servizio (come accaduto anche di recente con l'appalto contestato a Dolomiti Energia di cui scriviamo nel box qui sotto) e ha a che fare con l'obbligo (o meno) del nuovo appaltatore di riassumere alle stesse condizioni contrattuali i dipendenti dell'azienda uscente. Nel caso in questione l'azienda uscente era la Dussman e i cinque lavoratori lamentavano modifiche contrattuali applicate da Serenissima ritenute ingiustificate. L'attività svolta - come sostenuto dalla Uiltucs - era la stessa e per questo, a suo tempo, il sindacato si era mosso per chiedere il passaggio di ramo d'azienda: stesse mansioni svolte, stesse condizioni contrattuali.

L'azienda subentrante, al contrario, ha interpretato il nuovo contratto come un semplice cambio di appalto che offriva la possibilità di assumere "ex novo" i dipendenti con possibilità di ridefinizione autonoma di ogni aspetto del rapporto di lavoro.

La sentenza del giudice Flaim interviene a fare charez-



Da sinistra Walter Largher e Dino D'Onofrio alla conferenza stampa di Uiltucs (foto Ag. Panato)

za anche in Trentino proprio su questo punto. Il giudice ritiene che al caso in questione si debba applicare la legge 122 del 2016 (intervenuta con gra-

ve ritardo a conformare la disciplina italiana con quella europea) secondo cui - in caso di continuità di mansioni tra un cambio di datore di lavoro e

l'altro - trova piena applicazione la disciplina dell'articolo 2112 del codice civile che prevede la continuità di servizio e quindi il passaggio automatico

dei lavoratori senza soluzione di continuità. In sostanza il giudice ha chiarito che il nuovo appaltatore può definire un cambio delle condizioni di lavoro solo in due casi: 1) qualora sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa; 2) siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d'impresa.

Nel caso della mensa ospedaliera di Mezzolombardo nessuno dei due requisiti era sufficiente per cui sussiste, per il giudice, l'obbligo di applicare le stesse condizioni contrattuali di prima.

Il segretario della Uiltucs Largher e il collega Dino D'Onofrio esultano: «D'ora in avanti questa pronuncia avrà valore per tutti gli appalti di servizio. Al fine di evitare contenziosi su ogni singolo appalto in futuro, chiediamo la convocazione del "tavolo degli appalti" per rivedere la legge provinciale in materia alla luce della sentenza del giudice trentino».

Sentenza pilota nel cambio d'appalto «Tutti conserveranno posto e diritti»

Servizi, Uiltucs vince la causa contro Dussmann e Serenissima. Norma provinciale nel mirino

TRENTO La Uiltucs del Trentino Alto Adige vince una causa pilota contro Dussmann e Serenissima sul tema del cambio d'appalto. In sostanza la legge in vigore dal luglio del 2016 prevede che quando un'azienda subentra debba assumere tutto il personale, con l'inquadramento in essere. Solo che la stessa legge contiene delle eccezioni che la rendono vaga e potrebbero consentire alle aziende di evitare questo onere. Nelle intenzioni del sindacato la sentenza del giudice del lavoro Flaim consentirà di dare un'interpretazione definita della norma, che serva da deterrente in futuro. Inoltre il tema verrà portato al tavolo appalti della Provincia di Trento, che a questo punto dovrebbe riformulare la norma provinciale.

Il caso preso in esame è un cambio d'appalto alla mensa dell'Apss San Giovanni di Mezzolombardo, dove alla Dussmann subentra Serenissima. La questione riguarda cinque lavoratori, ma la valenza è pesante in quanto la sentenza crea un precedente.

L'Unione europea, con una direttiva del 2001, ha stabilito che nei cambi d'appalto di servizio c'è l'obbligo di continuità. La legge italiana 122 del

La legge

- La legge nazionale 122 del 2016 prevede nei cambi d'appalto la continuità di servizio e il passaggio automatico di tutti i lavoratori

- Solo che ci sono eccezioni, che le aziende usano per sottrarsi dall'obbligo

- La sentenza del giudice Flaim fornisce un'interpretazione in base alla direttiva europea di riferimento



Uiltucs Il segretario regionale Walter Largher e Dino D'Onofrio

2016 ha recepito questa direttiva: obbligo di applicare l'articolo 2112 del codice civile che prevede la continuità di servizio e quindi «il passaggio automatico dei lavoratori senza soluzione di continuità».

Prima di questa norma poteva funzionare solo la «clausola sociale» inserita in un

contratto, che i sindacati dovevano far valere in sede di negoziazione. In molti contratti però la clausola non c'è e quindi la difesa dei posti di lavoro risultava molto difficile.

Il segretario regionale Uiltucs Walter Largher e Dino D'Onofrio spiegano che però la norma italiana non basta. Si

esclude infatti dall'applicazione dell'obbligo di trasferire tutto il personale se «il nuovo appaltatore è dotato di una propria struttura organizzativa e operativa» e se «sono presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d'impresa».

Per non avere l'obbligo di sobbarcarsi di tutta la forza lavoro, in questo caso la parte datoriale ha cercato di far valere queste eccezioni. «Ma il giudice ha detto che questi cambiamenti sono irrilevanti — dicono i sindacalisti — così abbiamo vinto la causa».

A cosa servirà questa causa pilota? Prima di tutto da deterrente: con questa interpretazione, se un cambio d'appalto non avviene come un semplice «cambio di casacca», preservando i diritti dei lavoratori, oltre al posto, c'è il rischio per il datore di essere accusato di attività antisindacale, fatto che di frequente lo escluderebbe dagli appalti. In secondo luogo si aprirà la discussione al tavolo provinciale. Per i sindacalisti, se si indicasse che il cambio d'appalto deve essere gestito «in continuità», si eliminerebbero le ambiguità.

Enrico Orfano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Subentro

- «Il nuovo appaltatore sarà tenuto a subentrare in tutti i rapporti di lavoro che facevano capo al vecchio appaltatore»

- «Garantita la continuità del rapporto, l'anzianità di servizio, i trattamenti retributivi, l'orario di lavoro, l'inquadramento, rispondendo in via solidale con il vecchio appaltatore per i crediti dei dipendenti esistenti»